

Vice Direzione Generale Tecnici - Ambiente - Edil.Res.Pubbl. -Sport	2010 40455/126
Settore Ambiente e Territorio	

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 82
approvata il 17 marzo 2010

DETERMINAZIONE: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DEL SUB-AMBITO 1 DELLO STUDIO UNITARIO D'AMBITO RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI DENOMINATA 6H SAN MAURO. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE.

Premesso che:

La Divisione Urbanistica ed Edilizia privata – Settore Trasformazioni Convenzionate, nell'ambito dell'istruttoria di verifica del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) in oggetto, ha trasmesso a questo settore la documentazione per la verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della procedura VAS.

L'area oggetto del presente Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) è localizzata all'estrema periferia nord-est della città, in località Bertolla, in prossimità del confine con il Comune di San Mauro Torinese;

L'area oggetto del presente P.E.C., secondo il vigente PRG:

- appartiene all'Area Normativa "Aree da Trasformare per Servizi";
- è ricompresa nell'Ambito denominato 6 h "San Mauro" oggetto di uno Studio Unitario d'Ambito (S.U.A.), ai sensi dell'art. 7 delle N.U.E.A., che prevede l'attuazione delle previsioni di PRG mediante due Sub-Ambiti di cui il primo riguardante una Superficie Territoriale di 29.943 mq., compresa un'area di 687 mq. sulla quale insiste la pista ciclabile di lungofiume già in proprietà della Città di Torino ed esclusa dal conteggio della SLP e della aree a servizi in aderenza a quanto previsto dall'art. 20 comma 6 delle N.U.E.A.;
- ricade nella sottoclasse III b2 (P) della Variante 100 al PRG ed è normata dall'Art. 2.1.2 Allegato B delle N.U.E.A. "Disposizioni specifiche per le aree sottoposte a classificazione idrogeologica Parte Piana (P)"- comma 19;

inoltre:

- ricade nell'area di salvaguardia del Parco del Po - tratto torinese;
- è contigua alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110070 "Meisino (confluenza Po-Stura)".

Il progetto PEC relativo al Sub-Ambito 1 del citato S.U.A.:

- definisce gli elementi e i caratteri progettuali in termini quantitativi e qualitativi

confermando quelli già individuati e previsti dal SUA;

- in linea con quanto previsto dal SUA ed in applicazione dell'art. 7 delle N.U.E.A., il PEC prevede la cessione gratuita alla Città dell'80% delle aree e la concentrazione dell'edificato nel 20% residuo delle aree di concentrazione;
- prevede, come da Scheda progettuale di PRG, destinazioni d'uso articolate in un minimo dell'80% di SLP con destinazione residenziale, ed un massimo del 20% con destinazione ASPI;
- definisce la Superficie Lorda di Pavimento del PEC, articolata in due lotti di intervento per un totale di 7 edifici con impianto volumetrico caratterizzato da uno schema aperto, a garantire una particolare attenzione alle visuali verso la collina ed il paesaggio urbano circostante;
- rispetta i vincoli imposti dalle Norme della variante 100, con particolare riferimento alla quota di riferimento calcolata e verificata con specifica relazione tecnica.

- La Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all'Allegato II, punto "Ambito di applicazione", prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto. Si è proceduto pertanto alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura V.A.S., secondo la procedura dettata dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con nota, prot. 9489 del 12 agosto 2009 e prot. 10918 del 21 settembre 2009, di questo Settore, è stato inviato all'Organo Tecnico Comunale V.I.A., all'ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A e all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, al Comune di San Mauro Torinese Ufficio Ecologia e Ambiente e all'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - Tratto Torinese, il progetto di P.E.C. in oggetto ed il relativo Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità, per la procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura V.A.S.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 31455/LB6 del 12 gennaio 2010 (prot. Divisione Ambiente 449 del 19/01/2010), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS ed ha manifestato le seguenti osservazioni:

Tuttavia, tenuto altresì conto che l'area in oggetto:

- ricade nel "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po";
- confina con il SIR e ZPS "Meisino (confluenza Po - Stura)" (IT1110070);

- sotto il profilo idrogeologico:

- l'area è compresa tra quelle soggette ad allagamento o a inondazione da parte di acque anche ad alta energia e con battente superiore a 0.50 m, ed è perciò stata posta nella Classe IIIb2 (P) della Carta di Sintesi dell'Idoneità all'utilizzazione urbanistica, relativa ad "aree edificate, appartenenti alla Fascia C, che sono state parzialmente inondate e sono considerate attualmente inondabili"; esse sono collocate all'esterno e all'interno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'art. 81 della l.r. 56/77 e smi, e comprese nei territori della fascia C delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" coincidente con le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio;
- in corrispondenza dei tracciati esistenti o dismessi di bialera nella versione definitiva della Carta di Sintesi dell'Idoneità all'utilizzazione urbanistica allegata al vigente PRGC è stata inoltre introdotta l'indicazione di Processi di dissesto lineare di intensità/pericolosità molto elevata (EeL), comportante una fascia di rispetto di 10 m dal piede dell'argine artificiale o della sponda naturale. In particolare in zona è segnalato un tratto di bialera non più attivo da circa 40 anni: a tal fine è stata predisposta apposita relazione idraulica, con lo scopo di dimostrare, ai sensi del comma 8 dell'art. 1.1 dell'Allegato B delle NUA del PRG, l'inattività del tratto di bialera segnalato e la conseguente insussistenza del vincolo suddetto poiché "qualora si riscontrassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua riportati nella cartografia di Piano e l'effettivo andamento in loco - linea di drenaggio attiva - le prescrizioni di cui sopra si applicano alla situazione di fatto";

si ritiene pertanto opportuno evidenziare in questa sede che nelle successive fasi progettuali vengano effettuati adeguati approfondimenti in merito ai seguenti punti, che dovranno trovare puntuale riscontro negli articoli delle Norme di Attuazione (NdA), ritenuti non sufficientemente dettagliati.

Consumo di suolo

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) evidenzia l'importanza di fermare il consumo di suolo esterno all'articolazione degli insediamenti ed abitati esistenti, evitando di dilatare ulteriormente le aree di espansione, in conflitto con le aree ad uso agricolo e a verde. La variante in oggetto, così come illustrata nella documentazione presentata (e dunque comprensiva delle aree a verde previste), può ritenersi compatibile con tali indicazioni, ma si ritiene fondamentale che alcune delle caratteristiche descritte nella variante stessa vengano riportate e specificate nelle NdA, ed in particolare, al fine di limitare il consumo di suolo, le costruzioni ed i manufatti edilizi dovranno essere concentrati nell'area limitrofa alla strada comunale di Bertolla (mantenendo quest'ultima quale filo-strada), anche al fine di

massimizzare la presenza di aree verdi verso il corso d'acqua.

In merito alla viabilità, ed in riferimento alla limitazione dell'impermeabilizzazione del suolo, si valuta positivamente il previsto adeguamento funzionale delle strade esistenti (in luogo della realizzazione di ulteriore viabilità): si ritiene pertanto che, a fronte dell'insediamento previsto di ulteriori 200 abitanti e di nuovi esercizi commerciali – e del conseguente traffico indotto, tale intervento di adeguamento funzionale delle strade esistenti sia della massima importanza, e che debba pertanto essere ricompreso e previsto nelle Nda.

Criticità idrogeologiche

Alla luce delle criticità idrogeologiche descritte nella documentazione progettuale, si ritiene fondamentale che vengano posti in essere e comprese nelle NtA tutte le raccomandazioni citate nella "Relazione Geologico-Tecnica ed idrogeologica" e nella "Relazione Illustrativa" in merito in particolare alla "quota di riferimento" ed alle limitazioni imposte (divieto di realizzare locali destinati a qualsiasi uso, compresi quelli senza presenza continuativa di persone – quali autorimesse, cantine – al di sotto della citata quota di riferimento).

In relazione alla possibilità di ripristino occasionale della funzionalità delle bialere, poiché risulterebbero interferiti gli edifici residenziali, si ritiene che la "Relazione Idraulica" dovrebbe fornire considerazioni relative non solo allo stato attuale ma anche in occasione di eventi meteorici eccezionali (es. evento 1994 o 2000), escludendo anche in questo caso l'eventuale riattivarsi delle bialere stesse.

Interferenza con area naturale

Sebbene l'intervento edilizio non interferisca direttamente con il SIR/ZPS e con l'area protetta suddetta, si reputa che la realizzazione dell'insieme dell'intervento possa avere delle ricadute sugli stessi e pertanto si ritiene necessario che venga valutato con il competente Settore della Regione Piemonte l'opportunità di effettuare una valutazione d'incidenza; in ogni caso dovrà essere verificata la compatibilità degli interventi con la legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Ecosostenibilità

La documentazione progettuale fa riferimento ad azioni progettuali volte ad indirizzare l'intervento verso l'ecosostenibilità dello stesso, ma tali azioni non sono adeguatamente rispecchiate nelle Nda, che pertanto dovranno essere integrate con precise indicazioni in relazioni a:

- *nell'ottica del risparmio energetico - in relazione agli interventi di nuova edificazione – dovranno essere fornite indicazioni in merito al ricorso a tecniche di costruzione, materiali e tecnologie per l'approvvigionamento energetico che privilegino quelle ecocompatibili e di valorizzazione ambientale (quali impianti per il trattamento e riscaldamento dell'aria e dell'acqua ad uso sanitario di ultima generazione, ad alto rendimento ed alimentati da fonti di energia rinnovabile);*

- *le aree a parcheggio ed i percorsi e le aree ciclopedonali dovranno essere realizzati limitando l'impermeabilizzazione del suolo e ricorrendo pertanto a materiali quali l'autobloccante forato, e prevedendo una adeguata copertura arborea delimitativa,*
- *si ritiene che debba essere considerato con particolare attenzione il percorso della pista ciclabile: le Nda dovranno infatti prevedere esplicitamente il collegamento con le aree ciclopedonali esistenti, con quelle in progetto e con l'area prestito bici indicata nell'allegato I "Progetto delle opere di urbanizzazione: sistemazioni di superficie";*
- *anche l'allestimento delle aree a verde, in continuità con il disegno delle aree pubbliche dell'ambito 6i "Matteo Bandello" e 6h "San Mauro" e coerentemente con l'obiettivo citato nella documentazione progettuale di "avviare un processo di distribuzione di servizi e di costruzione di una qualità urbana diffusa", dovrà essere definito nelle NtA prevedendo nell'attuazione del PEC sia l'arredamento di tali aree a verde (panchine, giochi bimbi, illuminazione, ecc.) che la definizione delle specie arboree/arbustive utilizzate, che dovranno essere autoctone (e non alloctone, come indicato nella "Relazione Illustrativa"); la scelta delle essenze dovrà in ogni caso tenere conto di un disegno organico dal punto di vista compositivo ed ornamentale, e coerente dal punto di vista botanico, coerentemente con le indicazioni fornite dai Settori competenti della Città di Torino e dall'Ente Parco Fluviale del Po;*
- *la realizzazione del complesso degli interventi suddetti comporta notevoli movimenti terra/inerti (opere di scavo, demolizioni, nuove costruzioni) per i quali si reputa necessaria la definizione di un piano di inerti complessivo che possa consentire una visione d'insieme comprensiva di una stima sommaria dei volumi, l'individuazione di eventuali siti necessari allo stoccaggio temporaneo del materiale ed una valutazione del traffico pesante indotto, al fine di mitigare gli impatti complessivi derivanti da tali aspetti;*

Il Settore Mobilità, con nota prot. 19448 del 14 settembre 2009 (prot. Divisione Ambiente 10714 del 22/09/2009), ha espresso le seguenti precisazioni:

[...] nel prendere atto che il PRG prevedeva la realizzazione di un collegamento viabile tra strada Bertolla e la viabilità nel comune di San Mauro, e che la stessa risulta di difficile realizzazione per la presenza di un fabbricato residenziale che non aderisce alla trasformazione urbanistica, si precisa quanto segue:

parcheggi pubblici:

- *il parcheggio previsto in prossimità di piazza monte Tabor, risulta intercluso dalla area verde attrezzata recentemente realizzata;*
- *si ritiene non necessario il collegamento previsto da PRG per le motivazioni su esposte e si richiede pertanto di rilocalizzare l'area a parcheggio in prossimità dell'ambito 6h, ovvero in adiacenza a strada Bertolla, per servire il nuovo insediamento residenziale e le aree verdi prospicienti;*

viabilità:

- *si richiede l'ampliamento della sezione stradale di strada Bertolla in modo da garantire un adeguato livello di servizio con corsie veicolari regolamentari, marciapiedi e spazi di sosta in linea su ambo i lati, tali da compensare le quote di parcheggio previste nella trasformazione.*

L'ARPA Piemonte, SC06.03 – Attività istituzionali di produzione dell'Area Metropolitana Torinese, con nota con nota prot. n. 96793/SS 06 03 dell'8 settembre 2009 (prot. Divisione Ambiente 10952 del 22/09/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS ed ha manifestato le seguenti osservazioni:

Tuttavia, si fa presente che l'opera in progetto ricade nell'area di salvaguardia del Parco del Po - tratto torinese, e che tale Ente andrebbe informato nell'ambito della fase di consultazione. L'area risulta inoltre contigua alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110070 "Meisino (confluenza Po-Stura)", della cui presenza non è fatto cenno nella "Relazione ambientale ai sensi della Dir. 2001/42/CE" allegata al progetto. La presenza di tale area deve essere tenuta in considerazione per i potenziali effetti ambientali che la realizzazione dell'intervento comporta sulle componenti della ZPS e sulle specie di interesse conservazionistico per le quali è stata istituita.

In considerazione di ciò e ribadendo che presumibilmente il PEC in oggetto, a livello generale, non comporta ricadute ambientali tali da pregiudicare gli obiettivi conservazionistici della ZPS, si propongono le prescrizioni di seguito descritte da tenere in considerazione sia nelle fasi di cantiere, che nelle opzioni progettuali:

1. *Nell'ottica di ridurre al minimo il disturbo causato dagli interventi illustrati nel progetto, si suggerisce che i lavori di scavo e movimentazione terra, finalizzati al cambiamento di destinazione d'uso, vengano intrapresi tenendo in considerazione le esigenze riproduttive delle colonie di Ardea cinerea e delle altre colonie di ardeidi presenti nella ZPS allo scopo di minimizzare il disturbo per le specie durante la fase riproduttiva e di allevamento della prole. Il cronoprogramma dei lavori dovrebbe essere concordato con il Parco del Po - tratto torinese in modo da non interferire con i periodi riproduttivi e di passo dell'avifauna presente.*
2. *Si ritiene opportuno che la fascia di vegetazione ripariale prospiciente l'intervento in oggetto non debba essere eliminata, bensì implementata, al fine di garantire un effetto barriera e di schermatura tra l'insediamento residenziale da realizzarsi e la fauna presente nell'isolone di Bertolla nonchè nella porzione di ZPS ad esso adiacente.*
3. *Si richiede infine di prevedere, nell'ambito della realizzazione delle aree progettuali destinate a verde, un'accurata selezione delle specie vegetali da impiegare, utilizzando per la messa a dimora specie arboree e arbustive autoctone e coerenti con gli habitat tipici degli ambienti fluviali planiziali nonchè per garantire la continuità con la vegetazione di tipo ripariale presente.*

4. *Particolare attenzione dovrà essere posta al contenimento dell'inquinamento luminoso generato dalle nuove aree residenziali, dall'illuminazione delle aree verdi e dai parcheggi in progetto, ai fini della salvaguardia dei bioritmi naturali di piante e animali e in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna. A tale proposito si ricorda che l'area in oggetto, oltre ad essere in area di salvaguardia del parco del Po, risulta anche adiacente al SIC " Meisino (confluenza Po-Stura)" inserito all'interno della zona 1 "Zona altamente protetta ad illuminazione limitata" ai sensi della DGR 29-4373 del 20 novembre 2006, All.1. In tali zone, caratterizzate da una più elevata sensibilità all'inquinamento luminoso, dovrebbero essere adottate misure e soluzioni idonee per la riduzione dell'inquinamento luminoso, come quelle riportate nell'All.1 della suddetta DGR.*

L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - Tratto Torinese, con nota prot. 1319 del 20 ottobre 2009 (prot. Divisione Ambiente 12557 del 22/10/2009), riferendo il proprio parere ad un esame preliminare della documentazione, ha espresso il proprio parere di assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Questo Settore, al fine di ottemperare al disposto dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con nota prot. 13588 del 16 novembre 2009, richiedeva all'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - Tratto Torinese di esplicitare la motivazione del proprio parere di assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

L'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - Tratto Torinese, con nota prot. 1455 del 20 novembre 2009 (prot. Divisione Ambiente 14211 del 27/11/2009), motivava il proprio parere con le seguenti osservazioni:

[...] si ritiene che il piano in oggetto, possa determinare effetti significativi sull'ambiente.

Tele osservazione deriva in particolare dalle seguenti considerazioni:

- *L'intervento si colloca in adiacenza alla R.N.S. dell'isolone di Bertolla, Inclusa nell'ambito della Z.P.S. (zona di protezione speciale IT1110070 - Meisino - confluenza Po Stura di Lanzo). Tale aspetto comporta tra l'altro la necessità di una verifica di eventuale assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza, in quanto l'area è pertanto inclusa nell'ambito della Rete Natura 2000 [...].*
- *Si rende pertanto necessario verificare gli effetti indotti, a seguito della realizzazione dell'intervento, in particolare sugli habitat che attualmente ospitano la ricca avifauna presente, in considerazione del fatto che questa non è ovviamente limitata al solo spazio fisico dell'Isolone di Bertolla, ma risente anche delle modificazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.*
- *Dell'esame delle previsioni P.R.G., si evidenzia come il comparto compreso tra Str. San Mauro e il canale derivatore, sia interessato da ben 4 aree di trasformazione (6h, 6i, 6l, 6m). La valutazione strategica deve essere anche uno strumento utile a definire*

i criteri di trasformazione, ovviamente in relazione all'area oggetto del PEC, al fine di comprendere gli effetti paesaggistici ed ambientali di tutte le modificazioni urbanistiche dell'affaccio sul Canale derivatore.

Con nota, prot. 14536 del 7 dicembre 2009, di questo Settore è stata convocata una conferenza dei servizi tra l'Organo Tecnico Comunale V.I.A., l'ARPA, la Provincia di Torino Servizio V.I.A., l'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - Tratto Torinese e la Regione Piemonte Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette, al fine di approfondire la necessità o meno dell'assoggettamento del Piano Esecutivo Convenzionato alle successive fasi di valutazione ambientale della VAS.

La conferenza dei servizi tenutasi il 17 dicembre 2009 ha deciso, all'unanimità dei presenti, di non assoggettare il P.E.C. alla fase di valutazione della V.A.S. alle condizioni descritte dal parere espresso dall'ARPA espressamente richiamate e condivise dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta del PO.

Il Settore Gestione Verde, con nota prot. 6603 del 15 dicembre 2009 (prot. Divisione Ambiente 15140 del 22/12/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Dato atto che dal 30 novembre 2009, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, è scaduto il termine di trenta giorni per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4.

In conclusione: valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che il P.E.C. in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 65 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. 40/98 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

Vista la legge 241/1990 e s.m.i.

DETERMINA

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e per i motivi espressi in narrativa, qui richiamati quale parte integrante e sostanziale, il Piano Esecutivo Convenzionato del Sub-ambito 1 dello Studio Unitario d'Ambito relativo all'Area da Trasformare per Servizi denominate Gh "San Mauro", dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) alle seguenti prescrizioni:
 - 1.1. lo studio idraulico e la "Relazione Idraulica" devono essere integrati e devono fornire considerazioni che escludano l'eventualità di ripristino occasionale della funzionalità delle bialere, anche in occasione di eventi meteorici eccezionali (es. evento 1994 o 2000);
ed alle seguenti prescrizioni che devono trovare puntuale riscontro nell'articolato delle N.d.A.:
 - 1.2. i lavori di scavo e movimentazione terra, finalizzati al cambiamento di destinazione d'uso, vengano intrapresi tenendo in considerazione le esigenze riproduttive delle colonie di Ardea cinerea e delle altre colonie di ardeidi presenti nella ZPS allo scopo di minimizzare il disturbo per le specie durante la fase riproduttiva, di allevamento della prole e di passo dell'avifauna presente; a tale fine il cronoprogramma dei lavori deve essere concordato con il Parco del Po - tratto torinese;
 - 1.3. la fascia di vegetazione ripariale prospiciente l'intervento in oggetto non deve essere eliminata, bensì implementata, al fine di garantire un effetto barriera e di schermatura tra l'insediamento residenziale da realizzarsi e la fauna presente nell'isolone di Bertolla nonché nella porzione di ZPS ad esso adiacente;
 - 1.4. nell'ambito della realizzazione delle aree progettuali destinate a verde, dovrà essere prevista un'accurata selezione delle specie vegetali da impiegare, utilizzando per la messa a dimora specie arboree e arbustive autoctone e coerenti con gli habitat tipici degli ambienti fluviali planiziali anche al fine di garantire la continuità con la vegetazione di tipo ripariale presente;
 - 1.5. dovranno essere adottate misure e soluzioni idonee per la riduzione dell'inquinamento luminoso generato dalle nuove aree residenziali e dall'illuminazione delle aree verdi e dai parcheggi in progetto, coerenti con quelle riportate nell'All.1 della DGR 20 novembre 2006 n. 29-4373.
 - 1.6. al fine di limitare il consumo di suolo, le costruzioni ed i manufatti edilizi dovranno essere concentrati nell'area limitrofa alla strada comunale di Bertolla (mantenendo

- quest'ultima quale filo-strada), anche al fine di massimizzare la presenza di aree verdi verso il corso d'acqua;
- 1.7. al fine di limitare l'impermeabilizzazione del suolo e in considerazione dell'insediamento previsto di ulteriori 200 abitanti e di nuovi esercizi commerciali, la previsione di adeguamento funzionale delle strade esistenti è elemento cogente nonché propedeutico all'insediamento di abitanti e/o attività nei fabbricati previsti dal P.E.C.;
 - 1.8. le raccomandazioni citate nella "Relazione Geologico-Tecnica ed idrogeologica" e nella "Relazione Illustrativa" in merito in particolare alla "quota di riferimento" ed alle limitazioni imposte (divieto di realizzare locali destinati a qualsiasi uso, compresi quelli senza presenza continuativa di persone -- quali autorimesse, cantine -- al di sotto della citata quota di riferimento) sono cogenti;
 - 1.9. gli interventi di nuova edificazione dovranno adottare tecniche di costruzione, materiali e tecnologie per l'approvvigionamento energetico che privilegino quelle ecocompatibili e di valorizzazione ambientale (quali impianti per il trattamento e riscaldamento dell'aria e dell'acqua ad uso sanitario di ultima generazione, ad alto rendimento ed alimentati da fonti di energia rinnovabile);
 - 1.10. le aree a parcheggio ed i percorsi e le aree ciclopedonali dovranno essere realizzati limitando l'impermeabilizzazione del suolo;
 - 1.11. il percorso della pista ciclabile deve prevedere il collegamento con le aree ciclopedonali esistenti, con quelle in progetto e con l'area prestito bici indicata nell'allegato I "Progetto delle opere di urbanizzazione: sistemazioni di superficie";
 - 1.12. l'allestimento delle aree a verde, in continuità con il disegno delle aree pubbliche dell'ambito 6i "Matteo Bandello" e 6h "San Mauro", dovrà prevedere sia l'arredamento (panchine, giochi bimbi, illuminazione, ecc.) sia la definizione delle specie arboree/arbustive utilizzate, che dovranno essere autoctone; la scelta delle essenze dovrà in ogni caso tenere conto di un disegno organico dal punto di vista compositivo e ornamentale e coerente dal punto di vista botanico, nel rispetto delle indicazioni fornite dai Settori competenti della Città di Torino e dall'Ente Parco Fluviale del Po;
 - 1.13. prima della realizzazione del complesso degli interventi deve essere redatto un piano di inerti complessivo al fine di una stima, anche sommaria, dei volumi, dell'individuazione di eventuali siti necessari allo stoccaggio temporaneo del materiale ed una valutazione del traffico pesante indotto, al fine di mitigare gli impatti complessivi derivanti da tali aspetti;
2. di richiamare le osservazioni formulate dal Settore Mobilità quali fattori cui porre attenzione nella fase di redazione del progetto delle opere di urbanizzazione relative al P.E.C.;
 3. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo

Pretorio e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>,
di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia
interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 17 marzo 2010	Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio ing. Federico Saporiti
-----------------------	---

